



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Prot. n. 01.03.11.2019.03

Alla C.A.

Prefetto c/o l'Ufficio territoriale del
Governo - Prefettura di Verona
Via Santa Maria antica, 1
37121 – Verona (VR)

Alla C.A.

dott. Pozzi, dirigente Area III -
Prefettura di Verona
Via Santa Maria antica, 1
37121 – Verona (VR)

Spett.le

Prefettura di Verona
Via Santa Maria, 1
37121 – Verona (VR)

Spett.li

Polizie locali e municipali della
Provincia di Verona

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna 370
00187 – Roma (RM)

Territori Veneti Occupati 11.03.2019

Oggetto: replica Vs prot. n. 517/2018/BIS/AREA III/DEP del 07.02.2019

La frase introduttiva della Vs citata all'oggetto, "*relativamente ai numerosi atti difensivi presentati da codesta Associazione per conto dei propri iscritti*", è l'espressione dell'altezzoso atteggiamento caratterizzante l'operato del dipendente medio(cre) dell'amministrazione dello Stato italiano che, soprattutto se investito di potere, abusa della propria posizione per sminuire il proprio interlocutore, in quanto incapace di interagire con questi in modo civile.



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Infatti, definire atti difensivi degli atti di rigetto con l'intenzione di travisarne volutamente il valore intrinseco, paragonare un Movimento di liberazione nazionale alla stregua di una associazione e dare degli iscritti agli aderenti ad un percorso di decolonizzazione palesa il viscerale disprezzo nei confronti di migliaia di persone di nazionalità veneta e del loro credo. Trattasi di un ridicolo, gratuito e generalizzato tentativo di denigrazione indirizzato all'identità e all'attività sociale altrui. Certo è, che se non si trattasse dell'unico ed esclusivo interesse dello Stato italiano di perseguire la sistematica rapina fiscale abbinata al plagio psicologico ai danni della popolazione veneta al fine di conservare il proprio *status quo* di fatto, quanto meno, tali attestazioni potrebbero far pensare alla persona dell'estensore quale soggetto incline all'ignorantaggine e al qualunquismo, per l'approssimazione delle definizioni date ai soggetti interessati. Tendenzioso il proseguito della missiva, che caratterizzato dalla specifica citazione di riferimenti di legge e decreti legislativi – inerente all'unico già menzionato argomento d'interesse per lo Stato italiano, quello sanzionatorio e del prelievo forzoso –, in dissonanza con la grossolana esposizione introduttiva, indica l'assenza di obiettività di chi scrive e la faziosità politica della missiva stessa, in quanto non prende in considerazione i decreti legislativi citati nei rigetti fiscali del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.

Motivo di imbarazzo poi, sia per i diretti interessati e (almeno così la pensiamo) anche per le persone dotate di onestà intellettuale operanti all'interno della stessa controparte amministrativa italiana, è la boriosità con cui il dirigente firmatario in forza presso la Prefettura scaligera, evidentemente certo di essere il depositario della verità assoluta, cimentandosi in pindariche interpretazioni (anche giuridiche), *"rappresenta che le argomentazioni svolte nei suddetti scritti, ripetute pedissequamente per tutti gli associati, risultano totalmente prive di pregio e valore giuridico, configurandosi invece come delle mere dichiarazioni unilaterali di intenti tese ad una ricusazione della normativa nazionale."* Attestazione, questa, che da un lato rimarca la tracotanza del redattore, il quale nega l'esistenza della personalità giuridica di un soggetto di diritto internazionale qual è il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, e dall'altro lato, invece, suscita una certa ilarità se si pensa al fatto che le argomentazioni espone nei rigetti del CLNV vengono classificate come una ripetizione pedissequa mentre, diversamente, aggiunge la scrivente con ironia, quelle riportate nei verbali delle impegnatissime Polizie locali e nelle cartelle degli enti riscossori privati al soldo dello Stato italiano trasudano originalità. Il lato meno divertente traspare, invece, quando alla luce di una plateale attestazione di falsità, si paragonano i rigetti fiscali del CLNV a delle mere dichiarazioni unilaterali



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

di intenti tese ad una ricusazione della normativa nazionale (sic!). È una vera sfortuna che la Prefettura di Verona la pensi in questo modo; infatti sembrerebbe che qualcuno dalle parti del Tribunale di Vicenza la pensi esattamente al contrario! Peccato che questo sconosciuto, accidentalmente, il 19 dicembre 2018 in aula ha smarrito i documenti per poter provare le proprie certezze. Quindi, proseguendo, sembrerebbe che alla Prefettura di Verona non sia consentito – probabilmente dall'attuale Governo italiano considerato che a questi deve rispondere in toto (?) – prendere in considerazione questi “*scritti difensivi, comunque denominati*”, di evidente (sic!) nullità. Tuttavia, organizzare un'omissione d'atti d'ufficio di massa con la collaborazione delle Polizie locali al fine di tacitare e non voler sentire chi rivendica un diritto inalienabile, qual è il diritto di autodeterminazione dei popoli, per “*legittimamente applicare le norme che prevedono l'emissione dei provvedimenti finalizzati alla riscossione coattiva delle somme previste*”, nonostante il difetto assoluto di giurisdizione e la ratifica dei Patti internazionali di New York del 1966, è (stranamente) consentito. Il Vs riscontro si potrebbe sintetizzare nell'emblematica esternazione all'italiana (ovviamente): “Lei non sa chi sono io (e dunque faccio come mi pare)!” La scrivente Autorità deve prendere atto, pertanto, anche per quest'ennesima ed avversa circostanza, dell'illecito e irrispettoso comportamento perpetrato dai rappresentanti dello Stato italiano nei confronti delle persone che rivendicano il diritto di autodeterminazione del loro popolo, quello veneto. La Vs, pur trattando un argomento che apparentemente sembra cosa di poco conto, qual è quello delle “semplici” sanzioni per l'irregolare condotta dell'automobilista, verrà inserita nel dossier aperto presso la Corte Penale Internazionale, in quanto è evidente ammissione di volontaria e consapevole perpetrazione della condotta discriminatoria e di sfruttamento colonialista dello stato italiano ai danni del popolo veneto.

Distinti saluti



Il Presidente
Amedeo Casasola



Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo
Area III

PROT. n. 517/2018/BIS/AREA III/DEP

Verona, 07.02.2019

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
VENETO

tutelagentivenete.vi081@legalpec.net

tutelagentivenete.vr091@legalpec.net

tutelagentivenete.pd031@legalpec.net

tutelagentivenete.tu051@legalpec.net

E p.c. Alle Polizie Locali e Municipali
Della Provincia di Verona

OGGETTO: Atti di rigetto di verbali redatti per violazioni amministrative afferenti al C.d.S.

Relativamente ai numerosi scritti difensivi presentati da codesta Associazione per conto dei propri iscritti, denominati come "Atti di rigetto", si evidenzia quanto segue.

Ogni considerazione circa la legittimità di un verbale redatto per violazioni amministrative afferenti al C.d.S. deve necessariamente formare oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 203 o 204bis del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285.

La mancata presentazione di tale ricorso nelle forme anzidette, in assenza di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione e/o notifica, comporterà l'emissione degli ulteriori provvedimenti di legge finalizzati alla riscossione coattiva delle somme previste, ai sensi dell'art. 206 del C.d.S.

Si rappresenta che le argomentazioni svolte nei suddetti scritti, ripetute pedissequamente per tutti gli associati, risultano totalmente prive di pregio e valore giuridico, configurandosi invece come delle mere dichiarazioni unilaterali di intenti tese ad una ricusazione della normativa nazionale.

Pertanto, non è consentito a questa Prefettura-U.T.G. prendere in considerazione scritti difensivi di tale tenore, comunque denominati, ivi compresi quelli avverso comunicazioni pre-ruolo o cartelle esattoriali.

Si pregano le Polizie Locali e Municipali che leggono per conoscenza di non inoltrare a questo Ufficio gli scritti di cui trattasi, non potendo gli stessi avere alcun seguito amministrativo e dovendosi, invece, legittimamente applicare le norme che prevedono l'emissione dei provvedimenti finalizzati alla riscossione coattiva delle somme previste, in assenza di pagamento in misura ridotta nei 60 giorni dalla contestazione e/o notifica.


Ros

Il Dirigente Area III
(Pozzi)